

N. SIUS 2014/112 TS L'Aquila

N. SIEP 2006/17 PM Cuneo

**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - L'AQUILA**

Il Tribunale di sorveglianza composto da:

dott. Alfonso Grimaldi	<i>Presidente;</i>
dott. Maria Rosaria Parruti	<i>Mag. Sorv.;</i>
dott. Enrico Delli Compagni	<i>Esperto;</i>
dott. Daniela Fonte	<i>Esperto;</i>

nel procedimento chiamato all'udienza del **20 maggio 2014**, relativo alla richiesta di: • **Art. 50 O.P.- Semilibertà;** • **Art. 47 ter O.P.- Detenzione Domiciliare;** • **Art. 4bis, comma 1bis O.P.- Accertamento Impossibilità della Collaborazione;**

<b>avanzata da:</b>	
<b>R. C. I.</b> , nato il XXX in XXXX	
<b>posizione giuridica:</b>	
Detenuto presso la Casa Reclusione di Sulmona	
<b>titolo di riferimento:</b>	
Procura della Repubblica di Cuneo, cumulo 20-12-2007	
<b>pena:</b>	
<b>determinata:</b> ergastolo	
<b>residua:</b> idem	<b>decorrenza:</b> 28-11-1990

ESAMINATI gli atti e sentita la relazione del dott. Alfonso Grimaldi, nonché le conclusioni formulate all'udienza dal Procuratore Generale e dal difensore, nei termini di cui al relativo verbale, a scioglimento dell'adottata riserva, ha pronunciato la seguente;

**ORDINANZA****L'atto introduttivo**

**1. -** Con atto pervenuto in cancelleria il 7 novembre 2013 C. I. R., detenuto in espiatione della pena dell'ergastolo per lui determinata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo con provvedimento di cumulo del 20 dicembre 2007<sup>1</sup>, ha formulato istanza a questo Tribunale di Sorveglianza di ammissione alle misure alternative della detenzione domiciliare ovvero della semilibertà.

**1.1 -** Il richiedente, ha dichiarato di essere consapevole del fatto che i delitti in relazione ai quali gli venne irrogata la suddetta pena dell'ergastolo sono compresi nel novero di quelli rispetto ai quali la norma di cui all'art. 4bis, comma 1, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. "Ordinamento Penitenziario", in prosieguo "O.P." per brevità) vieta in modo assoluto (fatte salve le deroghe contemplate dal comma 1bis della medesima disposizione, nonché dall'art. 58ter O.P.) la concessione di benefici penitenziari, ivi comprese le misure alternative in concreto da lui richieste. Ha tuttavia eccepito che la disciplina dell'art. 4bis, comma 1, cit. viola i principi enunciati dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come

<sup>1</sup> Detto provvedimento di cumulo comprende, tra le altre, le seguenti sentenze:

- Corte di Assise di Agrigento, 23-12-1994: condanna all'ergastolo per i reati di strage e porto illegale di armi (04-07-1990);
- Corte di Assise d'appello di Caltanissetta, 01-07-1997: condanna all'ergastolo per i reati di strage, triplice omicidio, porto e detenzione di armi (27-11-1990) e art. 416bis del Codice Penale (associazione per delinquere di tipo mafioso);
- Corte d'appello di Caltanissetta, 12-07-2000: condanna ad anni 16 di reclusione per art. 416bis del Codice Penale (associazione per delinquere di stampo mafioso) ed estorsione.

declinati dalla Grande Camera della Corte E.D.U. con la sentenza 9 luglio 2013 nella causa Vinter ed altri c. Regno Unito e di essere, pertanto, titolato a fruire delle suddette misure alternative.

A tal fine ha rammentato come, con la succitata decisione, la Corte abbia affermato che l'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata o di revisione della pena implica una violazione dei diritti umani e contrasta, dunque, con il disposto di cui all'art. 3 della Convenzione. Ha aggiunto che, secondo detta sentenza, l'ergastolo, per potere essere compatibile con il summenzionato art. 3 deve contemplare la possibilità della scarcerazione. Ha infine precisato che tale affermazione è coerente con i principi desumibili da ulteriori fonti normative sovranazionali, quali la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo che qualificano come tortura o trattamento inumano e degradante la pena dell'ergastolo.

**1.2 -** Ciò posto, il Rapisarda ha comunque aggiunto di essere «*in grado di beneficiare del regime della cosiddetta collaborazione impossibile, con riserva di meglio esplicitare il punto in memoria difensiva da depositare*».

### **La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo**

**2. -** La sentenza cui allude il detenuto nella propria istanza è quella pronunciata il 9 luglio 2003 dalla Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

**2.1 -** Il caso trattato dalla Corte riguardava tre ricorrenti, Douglas Gary Vinter, Jeremy Neville Bamber e Peter Howard Moore, che erano stati tutti riconosciuti colpevoli da un giudice britannico del delitto di omicidio<sup>2</sup>, delitto che, in Inghilterra e nel Galles (a seguito dell'abolizione della pena capitale), è punito con la pena dell'ergastolo obbligatorio (*mandatory sentence of life imprisonment*)<sup>3</sup>.

La legislazione britannica vigente prevede d'altro canto che, contestualmente alla condanna all'ergastolo, il giudice provveda di norma a fissare, in funzione della gravità del crimine perpetrato, un periodo minimo di carcerazione (*minimum term of imprisonment*)<sup>4</sup> che il detenuto è tenuto a scontare prima di poter presentare una domanda di rilascio per buona condotta dinanzi alla commissione per la liberazione condizionale<sup>5</sup>. Quella tuttavia ritenga l'eccezionale gravità del reato commesso (allegato 21 del *Criminal Justice Act* del

---

<sup>2</sup> Nel febbraio 2008, Douglas Gary Vinter aveva ucciso la moglie con quattro coltellate al petto, dopo un litigio avuto con la stessa in stato di alterazione derivante dall'assunzione di cocaina (va qui precisato che il Vinter era plurirecidivo: nel 1996 era stato infatti condannato all'ergastolo per l'omicidio di un collega di lavoro ed aveva beneficiato della libertà condizionale nel 2005; appena un anno dopo la libertà condizionale gli era stata revocata per essersi reso responsabile di una rissa in un pub; dopo avere riportato una condanna a sei mesi di reclusione per tale secondo reato il Vinter aveva nuovamente beneficiato della libertà condizionale nel dicembre 2007, appena due mesi prima l'omicidio della moglie); Jeremy Neville Bamber aveva invece, nell'agosto 1985, trucidato a colpi di arma da fuoco i propri genitori, la sorella adottiva ed i due figli in tenera età di quest'ultima, il tutto con premeditazione e con movente di beneficiare dell'eredità dei parenti (a tal fine il Bamber aveva curato di disporre i luoghi del crimine in modo tale da far credere che era stata la sorella adottiva ad aver ucciso la famiglia prima di suicidarsi); Peter Howard Moore aveva invece assassinato quattro uomini che condividevano le sue tendenze omosessuali.

<sup>3</sup> Diversamente da quel che è previsto nell'ordinamento italiano, nel quale l'art. 575 del Codice Penale prevede che: «*Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno*» e nel quale la pena dell'ergastolo è astrattamente applicabile solo in concorso delle circostanze aggravanti contemplate dai successivi artt. 576 e 577.

<sup>4</sup> Secondo le disposizioni del *Criminal Justice Act* del 2003, "in via di principio" e per i reati meno gravi, nel determinare il periodo minimo di detenzione è opportuno valutare come "punto di partenza" una durata di quindici anni, elevati a trenta nei casi di particolare gravità.

<sup>5</sup> Anteriormente dell'entrata in vigore del *Criminal Justice Act* del 2003 tale determinazione era rimessa al *Secretary of State* (Segretario di Stato alla Giustizia). Con la legge del 2003, tale potere è stato attribuito all'autorità giudiziaria. Si è contestualmente stabilito e i detenuti il cui termine minimo era stato precedentemente deciso dal *Secretary of State* potessero ricorrere alla *High Court* per domandarne la revisione.

2003), il giudice inglese può infliggere<sup>6</sup> la pena dell'ergastolo effettivo (*whole life order*) in luogo di un periodo minimo di carcerazione. In tale ipotesi il condannato potrà essere scarcerato esclusivamente in virtù del potere discrezionale<sup>7</sup> conferito al Ministro della Giustizia dall'articolo 30 § 1 della legge del 1997 sulle pene in materia criminale [*Crime (Sentences) Act 1997*] e, dunque, solo laddove ricorrano motivi umanitari, quando si trovi che l'interessato è colpito da una malattia incurabile in fase terminale ovvero è affetto da una grave invalidità.

Tutti e tre i succitati ricorrenti erano stati sottoposti (non importa qui specificare le peculiarità dei rispettivi casi, correlate al diverso regime normativo ad essi applicabile *ratione temporis*) a tale più severo regime sanzionatorio del *whole life order*.

**2.2 -** Con i ricorsi alla Corte di Strasburgo, i suddetti ergastolani lamentarono in primo luogo (e per quel che qui interessa) che l'esecuzione di una siffatta pena perpetua violasse l'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, aggiungendo che l'esclusione di periodiche valutazioni relative alla loro pericolosità contrastasse con l'art. 5 § 4.

**2.3 -** Il caso venne in prima istanza trattato dalla quarta sezione della Corte EDU la quale, con sentenza emessa il 17 gennaio 2012, esclude la violazione dell'art. 3 della Convenzione, norma questa che, sotto la rubrica «Proibizione della tortura», testualmente recita: “*Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti*”.

Per quel che interessa ai fini della trattazione del presente procedimento, la Corte affrontò l'interrogativo della compatibilità della condanna all'ergastolo con l'art. 3, premettendo la necessità di distinguere, a tal fine, tra tre diversi tipi di condanna:

- a) una condanna, non importa se discrezionale (*discretionary sentence*) od obbligatoria (*mandatory sentence*) all'ergastolo nella quale sia però ammessa la liberazione condizionale del detenuto dopo un periodo minimo di esecuzione della pena;
- b) una *discretionary sentence* all'ergastolo (è il caso in cui il reato non è punito obbligatoriamente con l'ergastolo) senza possibilità di un rilascio anticipato;
- c) una *mandatory sentence* all'ergastolo (in presenza di determinate circostanze, il giudice è in tal caso obbligato a infliggere tale pena) senza possibilità di liberazione anticipata.

Rilevò allora che poiché nella prima ipotesi è ammessa la liberazione del condannato, non sorgono problemi di compatibilità con l'art. 3.

Ritenne peraltro che anche per gli ulteriori due tipi di condanna, in assenza di una manifesta sproporzione della sanzione, non potesse ipotizzarsi alcun contrasto con l'art. 3 nel momento della decisione del giudice, ma solo successivamente e qualora venisse dimostrato:

- 1) che la detenzione del condannato non era più giustificata sotto il profilo criminologico;
- 2) che la pena era immodificabile di fatto e di diritto.

**2.4 -** Nel caso dei ricorrenti, osservò quindi la Corte, si trattava, è vero, di condanna all'ergastolo senza che fosse ammessa una liberazione anticipata. Vi era però che nessuno dei ricorrenti aveva dimostrato che la propria detenzione non fosse più giustificata sotto il profilo criminologico. Ed invero:

- Vinter è stato condannato per un omicidio perpetrato con modalità particolarmente brutali e crudeli mentre egli si trovava fuori dal carcere proprio perché godeva di un beneficio penitenziario dopo essere stato trattenuto in prigione per soli tre anni; la sua detenzione senza possibilità di rilascio aveva quindi una funzione sia retributiva, sia deterrente;
- i casi di Bamber e Moore, in carcere rispettivamente da 26 e 16 anni, erano stati riesaminati nel 2009 dalla High Court con motivazioni da ritenersi ragionevoli, logiche e complete, che convincevano del fatto che, anche nel loro caso, la pena aveva tuttora una funzione sia retributiva, sia deterrente.

---

<sup>6</sup> Ai condannati che alla data della commissione del delitto avessero già compiuto il ventunesimo anno d'età.

<sup>7</sup> Neppure vincolato alle disposizioni del *Prison Service Order* del 1999 dove sono previsti i casi per concedere la scarcerazione a titolo umanitario e per motivi sanitari.

Considerato che la sussistenza del primo dei due requisiti sopra enumerati non era stata dimostrata dai ricorrenti, la Corte ritenne che non fosse necessario esaminare il secondo, e cioè la non modificabilità della pena. I giudici della quarta sezione conclusero cioè per l'infondatezza dei ricorsi esaminati rilevando che nessuno dei ricorrenti aveva anche solo tentato di dimostrare che la loro detenzione fosse ormai priva di giustificazione. Non mancarono tuttavia di evidenziare come, le disposizioni vigenti in Inghilterra e Galles, che consentivano, in situazioni consimili a quelle dei tre ricorrenti, esclusivamente la scarcerazione dell'ergastolano a titolo umanitario e per motivi sanitari, ponessero più di un dubbio di compatibilità con l'art. 3 della Convenzione, rilevando che l'istituto contemplato dalle suddette disposizioni non era paragonabile ad una vera e propria liberazione del condannato, giacché l'eventuale uscita dal carcere in tali situazioni avrebbe significato, semplicemente e tragicamente, il morire a casa propria o in un ospizio piuttosto che tra le mura di una prigione.

**2.5 -** Tale giudizio è stato ribaltato dalla Grande Camera con la sentenza del 9 luglio 2013 con decisione che, pur riprendendo i principi enunciati in precedente sentenza, né ha tuttavia ampliato la portata.

La Grande Camera si era infatti già occupata nel 2008 della questione in relazione al ricorso di un cittadino cipriota giudicato responsabile di omicidio premeditato, reato per il quale il codice penale di Cipro prevedeva obbligatoriamente l'inflizione dell'ergastolo (caso *Kafkaris c. Cipro*, n. 21906/04, Grande Camera, sentenza 12-02-2008).

In quell'occasione, la Corte aveva riaffermato la propria costante giurisprudenza, secondo cui, per quanto la pena dell'ergastolo inflitta a carico di un reo adulto non possa di per sé qualificarsi come incompatibile con alcuna disposizione convenzionale, e in particolare con l'art. 3 CEDU, ogni qual volta difetti una concreta prospettiva di liberazione anticipata, detta pena può sollevare un problema di compatibilità con tale garanzia convenzionale.

Nel caso *Kafkaris* la Grande Camera ritenne, d'altra parte, che la possibilità di una grazia da parte del Presidente della Repubblica cipriota, su proposta del Procuratore generale, fosse sufficiente per riconoscere che il ricorrente aveva una concreta possibilità di essere rilasciato anticipatamente, e per escludere, di conseguenza, la violazione dell'art. 3 C.E.D.U. (e per vero, nella concreta esperienza di quel Paese, non erano mancati provvedimenti di tale natura).

**2.5.1 -** Applicando al caso *Vinter* i principi enunciati nella sentenza *Kafkaris*, la Grande Camera avrebbe dovuto respingere i ricorsi e confermare la sentenza della sezione.

Come a Cipro, anche in Inghilterra e nel Galles l'ergastolo era *de jure* una pena riducibile, sussistendo la possibilità di richiedere al Ministro la scarcerazione anticipata. Meno certo era, d'altra parte, che lo fosse anche *de facto*, posto che non risultavano giammai essere stati adottati provvedimenti di liberazione anticipata nei confronti di condannati in perpetuo, che si trovassero nelle medesime condizioni dei tre ricorrenti.

**2.5.2 -** Come premesso, con la sentenza del 9 luglio, la Grande Camera ha invece ritenuto di dover pervenire ad opposte conclusioni, focalizzando l'attenzione su due dati solo marginalmente trattati nel corso della causa e nell'ambito del precedente *Kafkaris*: il concetto della dignità umana e quello della funzione rieducativa della pena.

A tale scopo la Corte ha dedicato la prima parte della motivazione alla ricapitolazione delle norme di diritto europeo, internazionale e comparato in materia di pene perpetue e pene «nettamente sproporzionate»<sup>8</sup> ed all'illustrazione comparativa della disciplina pertinente attualmente in vigore nei singoli stati contraenti<sup>9</sup> e

---

<sup>8</sup> Tra i quali: i testi emanati dal Consiglio d'Europa (risoluzioni e raccomandazioni e rapporti) relativamente ai detenuti sottoposti a pene di lunga durata ovvero a pena perpetua, le regole minime standard dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e lo Statuto ed il regolamento di procedura e prova della Corte penale Internazionale.

<sup>9</sup> Da tale illustrazione si apprende:

- che attualmente vi sono nove paesi che non conoscono l'ergastolo: Andorra, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Spagna, Montenegro, Norvegia, Portogallo, San Marino e Serbia (la durata massima della carcerazione in questi paesi va da ventuno anni per la Norvegia a quarantacinque anni per la Bosnia-Erzegovina; in Croazia, può essere pronunciata

della giurisprudenza costituzionale (ivi compresa quella del nostro Paese) riferita agli istituti pertinenti al caso.

**2.5.3** - Operate tali premesse, la Grande camera si è fatta carico di valutare se le pene irrogate nella specie ai ricorrenti (*rectius*: gli istituti di diritto che avevano generato siffatto risultato) potessero, per altri motivi, essere giudicati in contrasto con il suddetto articolo 3.

A tal fine ha in primo luogo chiarito:

- che la scelta di un determinato regime di giustizia penale fatta da uno Stato, ivi compreso il riesame della pena e le modalità di liberazione, non è soggetta in linea di principio al controllo esercitato dalla Corte EDU, purché il sistema adottato non contravvenga ai principi della Convenzione (sentenza *Kafkaris*, sopra citata);
- che, dunque, non può essere richiesto alla Corte di determinare quale debba essere la durata della reclusione per questo o quel reato né quale debba essere la durata della pena, detentiva o di altro tipo, che una persona condannata da un tribunale competente dovrà scontare (*T. c. Regno Unito* [GC], n. 24724/94, § 117, 16 dicembre 1999; *V. c. Regno Unito* [GC], n. 24888/94, § 118, CEDU 1999-IX, e *Sawoniuk c. Regno Unito* (dec.), n. 63716/00, CEDU 2001-VI);
- che deve essere pertanto riconosciuto agli Stati contraenti un margine di apprezzamento per determinare la durata adeguata delle pene della reclusione per i vari reati.

Richiamando precedenti pronunce in materia, la Corte ha ribadito che l'impedire a un delinquente di commettere altri reati è una delle «funzioni fondamentali» della pena detentiva (*Mastromatteo c. Italia* [GC], n. 37703/97, § 72, CEDU 2002-VIII; *Maiorano e altri c. Italia*, n. 28634/06, § 108, 15 dicembre 2009, e, *mutatis mutandis*, *Choreftakis e Choreftaki c. Grecia*, n. 46846/08, § 45, 17 gennaio 2012) e che, per tale ragione, la Convenzione non solo consente, ma addirittura impone agli Stati contraenti l'adozione di misure volte a tutelare il pubblico dai reati violenti. Di conseguenza, essa non vieta loro di infliggere a una persona condannata per un reato molto grave, qual è l'omicidio, una pena di durata indeterminata, che permetta di mantenerla in detenzione quando ciò sia necessario per la tutela del pubblico (ancora: *T. c. Regno Unito*, § 97, e *V. c. Regno Unito*). In tali ipotesi, perciò, l'applicazione di pene perpetue non è di per sé vietato dall'articolo 3 né da altre disposizioni della Convenzione e non è incompatibile con quest'ultima (sentenza *Kafkaris*, sopra citata).

Inoltre, il solo fatto che il condannato sia, in ipotesi, già rimasto per molto tempo in carcere non attenua minimamente l'obbligo positivo di tutelare il pubblico che incombe sullo Stato. Per il che quest'ultimo può adempiere a tale obbligo mantenendo in detenzione i condannati all'ergastolo per tutto il tempo in cui rimangono pericolosi (cfr. la sentenza sopra citata *Maiorano e altri*).

**2.5.4** - La Corte ha peraltro precisato che la finalità di prevenzione che giustifica la perpetuità della pena

- 
- una pena di cinquanta anni di reclusione in caso di cumulo delle pene);
  - che nella maggior parte dei paesi in cui esiste l'ergastolo, un meccanismo speciale permette di riesaminare tale pena una volta scontato un certo periodo minimo di carcerazione la cui durata è fissata dalla legge [Albania (25 anni), Germania (15 anni), Armenia (20 anni), Austria (15 anni), Azerbaijan (25 anni), Belgio (15 anni, con una proroga a 19 o 23 anni per i recidivi), Bulgaria (20 anni), Cipro (12 anni), Danimarca (12 anni), Estonia (30 anni), ex-Repubblica jugoslava di Macedonia (15 anni), Finlandia (12 anni), Francia (18 anni in linea di principio ma 30 per alcuni omicidi), Georgia (25 anni), Grecia (20 anni), Ungheria (20 anni, salvo decisione contraria del giudice), Irlanda (esame iniziale da parte della commissione di liberazione condizionale al termine di 7 anni ad eccezione di alcuni tipi di omicidio), Italia (26 anni), Lettonia (25 anni), Liechtenstein (15 anni), Lussemburgo (15 anni), Moldavia (30 anni), Monaco (15 anni), Polonia (25 anni), Repubblica ceca (20 anni), Romania (20 anni), Russia (25 anni), Slovacchia (25 anni), Slovenia (25 anni), Svezia (10 anni), Svizzera (15 anni, riducibili a 10) e Turchia (24 anni, 30 in caso di ergastolo aggravato e 36 in caso di cumulo delle pene dell'ergastolo aggravato)];
  - che, viceversa, cinque paesi non prevedono la possibilità di una liberazione condizionale per i condannati a vita: Islanda, Lituania, Malta, Paesi Bassi e Ucraina<sup>9</sup>;
  - che, infine, oltre all'Inghilterra e al Galles, sei paesi conoscono un sistema di liberazione condizionale ma escludono la sua applicazione per alcuni reati o pene: Bulgaria, Francia, Ungheria, Slovacchia, Svizzera (per gli autori di reati a carattere sessuale o violento giudicati pericolosi e non correggibili, si veda il rapporto del CPT citato al paragrafo 64 supra) e, infine, Turchia.

non può essere di ordine generale, ma deve necessariamente correlarsi alla peculiare ed individualizzata pericolosità del reo ed alla eventuale evoluzione della stessa in corso di espiazione<sup>10</sup>. Ha quindi aggiunto che di tale eventualità il legislatore non può mancare di farsi carico se non contraddicendo alla ulteriore funzione fondamentale della pena: il recupero alla società del valore umano del condannato<sup>11</sup>.

Non può pertanto ammettersi una condanna perpetua (di per sé, come si è visto, non contraria ai principi della Convenzione) che lo sia in termini assoluti e che precluda cioè la possibilità per la pena di esplicare detta funzione recuperatoria. E poiché quest'ultima nemmeno può essere circoscritta e costretta ad un piano per così dire statico ed interiore, limitato al conseguimento dell'emenda, della revisione critica, del recupero nel condannato della piena coscienza dei valori violati e del senso della legalità, ma esige invece che tali acquisizioni si traducano su un piano relazionale, per trovare un dinamico svolgimento all'interno del consesso sociale, la pena perpetua per passare indenne allo scrutinio di legittimità sulla base dei principi di cui all'art. 3 della convenzione deve necessariamente essere riducibile *de jure* e *de facto*. Deve cioè contemplare la concreta possibilità legale e fattuale che il condannato sia rimesso in libertà dopo un certo numero di anni, quando sia accertato, con appropriato giudizio di revisione, che lo stesso non rappresenti più un pericolo per la società.

Dunque, secondo la Corte: «*Laddove il diritto nazionale offre la possibilità*» – dopo una certa durata dell'espiazione – «*di rivedere la pena perpetua al fine di commutarla, sospenderla, porvi fine o liberare il detenuto con la condizionale, le esigenze dell'articolo 3 della Convenzione sono soddisfatte*»<sup>12</sup>.

**2.5.5** - Insomma, con la sentenza in commento, la Grande Camera, se per un verso:

- afferma che agli Stati deve riconoscersi la potestà di valutare l'esigenza di riconnettere a reati particolarmente gravi una pena perpetua, specie se la relativa valutazione è rimessa a giudici indipendenti, capaci di considerare le attenuanti e le aggravanti del caso;
- esclude che possa paventarsi la violazione dell'art. 3 della Convenzione quando un condannato all'ergastolo che, in forza della legislazione nazionale, possa teoricamente ed in concreto conseguire la propria liberazione, vede respingersi l'istanza di liberazione in quanto sia ancora ritenuto un pericolo per la società;
- esclude pertanto che il fatto di poter scontare per intero la pena dell'ergastolo equivalga alla sua irriducibilità;

per altro verso evidenza che le suddette affermazioni debbono coniugarsi con l'esigenza di rispetto dei due inderogabili principi guida in materia: il principio del rispetto della dignità umana e quello della centralità (rispetto alle ulteriori) della funzione rieducativa della pena.

Per tali ragioni ed a prescindere dalla gravità dei reati commessi, secondo la Corte, costituisce un insulto

---

<sup>10</sup> Il concetto è così declinato dalla Corte EDU: «*gli imperativi di repressione, dissuasione, tutela del pubblico e reinserimento rientrano tra i motivi idonei a giustificare una detenzione. In materia di reclusione perpetua, molti di questi coesistono nel momento in cui viene pronunciata la pena. Tuttavia, l'equilibrio tra gli stessi non è per forza immutabile, potrà evolversi durante l'esecuzione della pena. Ciò che costituiva la giustificazione primaria della detenzione all'inizio della pena potrebbe non esserlo una volta che sia stata scontata una buona parte di essa*».

<sup>11</sup> «*La Corte ha già avuto occasione di rilevare che, se la repressione rimane una delle finalità della reclusione, le politiche in materia di pena in Europa pongono l'accento sull'obiettivo di reinserimento che persegue la detenzione, in particolare verso la fine delle pene detentive di lunga durata (si vedano, ad esempio, Dickson, sopra citata, § 75, e Boulois c. Lussemburgo [GC], n. 37575/04, § 83, CEDU 2012, e gli altri riferimenti citati). Le norme europee in materia penitenziaria sono lo strumento giuridico del Consiglio d'Europa che esprime con maggiore chiarezza tale principio: la regola n. 6 dispone che ogni singola detenzione deve essere gestita in modo da favorire il reinserimento nella società delle persone private della libertà, e la regola n. 102.1 prevede che il regime carcerario dei detenuti condannati deve essere concepito in modo tale da permettere loro di condurre una vita responsabile ed esente dal reato (paragrafo 77 supra)*».

<sup>12</sup> Di conseguenza, aggiungono i giudici di Strasburgo, non si pone alcuna violazione dell'articolo 3 quando un condannato all'ergastolo che pure, in virtù della legislazione nazionale, possa teoricamente ottenere una liberazione chiede di essere scarcerato, ma la sua richiesta viene respinta in quanto costituisce ancora un pericolo per la società.

all'umana dignità il privare della libertà una persona senza prevedere almeno una *chance* che la stessa possa essere un giorno recuperata al consesso sociale, ovvero il prevedere che tale possibilità si riconnetta esclusivamente a casi estremi (e sia dunque riservata solo alle persone inferme o in punto di morte) che solo marginalmente si riconnettono ad una valutazione dell'attuale giustificazione dell'esecuzione della pena in chiave rieducativa e che prescindono comunque dalla valutazione di ogni progresso verificatosi durante la detenzione del reo. In casi del genere, l'ergastolo effettivo, che pure può considerarsi una pena meritata alla data di inflizione, con il passare del tempo diventa ingiusto e sproporzionato.

**2.5.6 -** In definitiva, secondo la Corte:

- a) il precetto enunciato dall'art. 3 della Convenzione impone, con riferimento alla materia trattata, che le pene perpetue possano essere riducibili, vale a dire sottoponibili ad un riesame che permetta di verificare la perdurante esistenza di motivi legittimi per la detenzione, tenendo presente che la legittimità del mantenimento dello *status* detentivo è condizionato al rispetto della dignità umana e della attualità della funzione rieducativa della pena;
- b) spetta agli Stati (ai quali deve riconoscersi in materia un certo margine di apprezzamento), non anche alla Corte, stabilire la forma, amministrativa o giudiziaria, di siffatto riesame;
- c) spetta altresì agli Stati determinare la durata minima della detenzione dell'ergastolano, trascorsa la quale possa procedersi al riesame di cui si tratta (considerando comunque che, alla luce dell'esame del diritto comparato e del diritto internazionale, vi è una netta tendenza in favore della creazione di un meccanismo che garantisca un primo riesame entro un termine massimo di venticinque anni da quando la pena perpetua ha avuto esecuzione).

Conclusivamente: l'ergastolo effettivo, senza possibilità di riesame viola l'art. 3 della Convenzione poiché lede la dignità umana e non rispetta la funzione rieducativa della pena e tale violazione si configura già nella fase dell'astratta previsione legislativa perché, secondo la Corte, non potrebbe logicamente attendersi, da chi non ha alcuna speranza di rilascio alcun concreto impegno finalizzato al proprio reinserimento nella società. Al contrario, la legislazione nazionale deve essere strutturata in modo tale da assicurare la possibilità al detenuto condannato all'ergastolo di conoscere, sin dall'inizio della sua pena, cosa deve fare perché sia esaminata una sua possibile liberazione e quali siano i requisiti valutabili a tal fine. Più in particolare la legislazione deve chiarire senza possibilità di equivoci il momento in cui il riesame della pena potrà essere richiesto.

### **Le eventuali ricadute sull'ordinamento giuridico italiano**

**3. -** È irrilevante a questo punto riportare le motivazioni che hanno indotto la Corte a ritenere il regime esecutivo della pena dell'ergastolo nei confronti dei ricorrenti contrario ai sopra enucleati principi, trattandosi di istituti e di questioni che riguardano la situazione specifica del Regno Unito.

Occorre piuttosto valutare le ricadute di detti principi sull'ordinamento interno della Repubblica italiana.

Va qui chiarito che il Rapisarda, con l'istanza oggi in valutazione, non ha richiesto l'applicazione dell'istituto della liberazione condizionale, bensì la propria ammissione alla detenzione domiciliare (che, come si dirà non è concepibile nei confronti dell'ergastolano) ma anche della semilibertà, misura invece compatibile con la pena dell'ergastolo (ed astrattamente ammissibile nella specie, posto che trattasi di soggetto che ad oggi, compresa la liberazione anticipata conseguita, ha espiato oltre 26 anni di reclusione).

Il richiamo ai principi sopra enucleati potrebbe allora, a prima vista, ritenersi inconferente, posta l'irrelevanza della questione concernente la (definitiva) cessazione dello *status* detentivo del condannato all'ergastolo a fronte di una richiesta di applicazione di misura alternativa come la semilibertà, che, in concreto, tale *status* non fa cessare.

Tale inconferenza è tuttavia soltanto apparente. Come si vedrà, l'art. 176 del Codice Penale, in coerenza proprio con i principi di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione, condiziona l'ammissione alla liberazione condizionale all'emergenza, nel percorso trattamentale e rieducativo del condannato, di elementi significativi del suo sicuro ravvedimento. Non vi è dubbio che tra tali emergenze rappresentino una fonte privilegiata di valutazione – in aggiunta all'accertamento qualificato della definitiva recisione dei collegamenti con le orga-

nizzazioni criminali di provenienza – anche i risultati delle esperienze trattamentali extramurarie, e specialmente di quelle dei permessi premio ed ancor più della semilibertà, l'ammissione alle quali per l'ergastolano (in ragione dell'ineludibile principio di progressione nel trattamento rieducativo) costituisce normalmente un presupposto rispetto alla possibilità di applicazione della liberazione condizionale. In tali termini, la verifica dell'effettività della *chance* di accesso a tali benefici per il condannato all'ergastolo c.d. ostativo (v. infra) rappresenta all'evidenza questione connessa a quella dibattuta dinanzi alla Corte di Strasburgo ed impone dunque una verifica da parte di questo Tribunale di Sorveglianza.

**3.1 -** Come si è sopra avuto modo di accennare, la sentenza della Grande Camera dedica – a fini comparativi – un intero paragrafo (il n. 72) all'esame della legislazione e della giurisprudenza costituzionale italiana in materia di esecuzione della pena dell'ergastolo.

Richiamando in esordio la disposizione dell'articolo 27, comma 3, della Costituzione, secondo cui una pena non può tradursi in trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato, i giudici di Strasburgo rammentano quattro importanti sentenze nelle quali la Corte costituzionale ha fatto applicazione di tale principio alla materia dell'ergastolo.

Con la prima sentenza (la n. 204 del 27 giugno 1974) la Corte ebbe a fissare il principio per il quale la liberazione condizionale non poteva essere rimessa (come all'epoca prescriveva la legge) alla determinazione del potere esecutivo (e cioè del Ministro della Giustizia), osservando:

- che il reinserimento sociale era lo scopo perseguito da qualsiasi pena e un diritto riconosciuto ad ogni detenuto;
- che, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni, la liberazione condizionale era essenziale per il raggiungimento di questo scopo;
- che l'accertamento del fatto che, dopo un certo numero di anni trascorsi in carcere questo scopo possa ritenersi raggiunto esige la garanzia del procedimento giurisdizionale<sup>13</sup>.

Con la seconda sentenza (la n. 264/1974 del 7 novembre 1974), la Corte costituzionale decise su un rinvio della Corte d'Assise di Verona che le chiedeva se la pena dell'ergastolo permetteva il reinserimento del detenuto e se era compatibile con l'articolo 27 comma 3. Basandosi sul precedente del 27 giugno 1974, la Corte costituzionale concluse che esisteva una possibilità di liberazione condizionale anche per i condannati a vita e che le decisioni in materia dovevano essere prese non dall'esecutivo, ma dal giudice. Essa dichiarò che il reinserimento di un condannato a vita era possibile e che, pertanto, la prassi delle condanne a vita era compatibile con l'articolo 27 comma 3 della Costituzione.

Con la terza sentenza (la n. 274 del 21 settembre 1983) la Corte costituzionale giudicò l'illegittimità della disposizione che all'epoca non consentiva di applicare ai condannati all'ergastolo l'istituto di cui all'art. 54 O.P. (riduzione della durata della pena pari a venti giorni per ogni semestre di pena espiata), all'uopo ricordando che l'articolo 27 comma 3 della Costituzione valeva per tutte le pene senza distinzione e che, per principio, la pena dell'ergastolo non poteva essere esclusa dal campo di applicazione della disposizione che autorizzava la riduzione delle pene, il cui scopo manifesto era quello di favorire il reinserimento, nel caso di condannato all'ergastolo, attraverso l'istituto della liberazione condizionale.

Con la quarta sentenza (la n. 161 del 2-4 giugno 1997) la Corte dichiarò l'incostituzionalità dell'articolo 177 del Codice Penale, nella parte in cui vietava la riammissione alla liberazione condizionale del condannato cui questa fosse stata revocata. Ricordando i suoi precedenti che ponevano l'accento sul reinserimento e sull'importanza a tale proposito della liberazione condizionale, la Corte costituzionale dichiarò che l'articolo 177 aveva l'effetto di escludere qualsiasi possibilità di reinserimento del detenuto. Essa ritenne che la pena dell'ergastolo poteva essere giudicata compatibile con l'articolo 27 comma 3 soltanto se associata alla possibilità della liberazione condizionale e, per l'effetto, cassò la disposizione scrutinata.

---

<sup>13</sup> Con ulteriore sentenza (la n. 192 del 14 luglio 1976), la Corte pervenne ad analoghe conclusioni riguardo ai condannati all'ergastolo detenuti nei carceri militari (il caso si riferiva a ufficiali militari tedeschi che scontavano una pena perpetua per crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale).



**3.2. -** Deve qui osservarsi come, più in generale, e con riferimento dunque non soltanto all'ergastolo, la giurisprudenza della Corte costituzionale (si confrontino, senza che la seguente elencazione abbia pretesa di esaustività, le decisioni nn. 313/1990, 306/1993, 343/1993, 422/1993, 283/1994, 341/1994, 85/1997, 445/1997, 354/2002, 257/2006, 322/2007, 129/2008, 183/2011) è caratterizzata dall'attribuzione del massimo grado di rilevanza alla finalità di risocializzazione della pena la quale, nella valutazione della compatibilità del regime legislativo con il precetto di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione, non può mai essere considerata minusvalente rispetto alle altre funzioni con essa pure astrattamente perseguibili (e, segnatamente, alla funzione retributiva ed a quella di prevenzione)<sup>14</sup>.

**3.3 -** Non sembra allora dubbio al collegio (sulla scia di autorevoli affermazioni della dottrina) che, in Italia, la definizione costituzionale del perimetro di liceità della pena (connotato dalla sua finalizzazione rieducativa e dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità) garantisca un livello di tutela di per sé più elevato rispetto a quello assicurato dalla C.E.D.U., nel quale, come si è visto, il difetto testuale di un riferimento teleologico vincolante alla funzione rieducativa della pena è stato colmato solo per via interpretativa dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo.

Il richiamo alla sentenza Vinter per la valutazione di costituzionalità della pena dell'ergastolo nella fase della sua esecuzione (va qui precisato che questo soltanto è l'ambito al quale deve essere circoscritta l'indagine di questo Tribunale di sorveglianza, e che non può invece in questa sede discettarsi della legittimità costituzionale dell'ergastolo come pena nel suo aspetto statico) appare dunque superfluo, poiché detta sentenza nulla aggiunge al dettato dell'art. 27, comma 3, della Costituzione<sup>15</sup>.

La decisione dei giudici di Strasburgo può semmai contribuire a definire gli elementi di verifica della legittimità della disciplina penitenziaria in materia di ergastolo.

**3.4 -** Si tratta allora, ed in sostanza, di verificare se l'attuale regime normativo della pena perpetua possa giustificare un dubbio di illegittimità costituzionale alla stregua dei sopra ricapitolati parametri.

**3.4.1 -** Va qui immediatamente evidenziato che i condannati all'ergastolo non sono esclusi dalle ordinarie opportunità di trattamento rieducativo riservate a tutti gli altri condannati e dunque partecipino a tutte quelle iniziative funzionali a verificare il grado di rieducazione del soggetto in funzione del suo reinserimento in società.

Va anzi tenuto presente che, persino nel periodo durante il quale l'ergastolano sia sottoposto all'isolamento diurno (nelle ipotesi in cui tale ulteriore sanzione sia stata eventualmente irrogata dal giudice) l'art. 73 del d.P.R. 230/2000 (Regolamento di esecuzione delle norme di ordinamento penitenziario) espressamente prevede il mantenimento delle misure di trattamento (lavorative, di istruzione e religiose) compatibili con l'esecuzione dell'isolamento stesso (*«L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose»*).

**3.4.2 -** Gli ergastolani (fatto salvo quanto si preciserà con riferimento al disposto di cui all'art. 4bis, comma 1, O.P.) non sono poi esclusi dalle opportunità di trattamento cc.dd. "extramurarie". L'art. 21 O.P. prevede, al comma 1, che i detenuti condannati all'ergastolo possano *«essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15 ... dopo l'espiazione di al-*

---

<sup>14</sup> Lo stesso legislatore ha mostrato di recepire tale orientamento col riformulare il disposto dell'art. 27, comma 4, Cost., abolendo in modo incondizionato la pena di morte (Legge costituzionale n. 1 del 2007) e, dunque, facendo giustizia dell'ultima eccezione costituzionalmente prevista al principio del finalismo rieducativo della pena.

<sup>15</sup> È noto che, secondo l'orientamento della Corte Costituzionale, ormai consolidatosi a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, le norme della C.E.D.U., nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione), integrano, quali "norme interposte", il parametro costituzionale dell'art. 117 Cost., nella parte in cui questo impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (cfr. anche le sentenze n. 78 del 2012, n. 303, n. 236 e n. 113 del 2011). Ma proprio la rilevata maggiore ampiezza della tutela assicurata dall'art. 27, comma 3, Cost. rispetto alla disposizione dell'art. 3 della Convenzione consente di prescindere dal richiamo mediato a tale ultima norma nello scrutinio di legittimità del regime esecutivo della pena dell'ergastolo nell'ordinamento italiano.

*meno dieci anni*». Analogamente, l'art. 30ter, comma 4, lett. d), O.P., ammette inoltre l'ergastolano a fruire – in costanza delle ulteriori condizioni di legge – di permessi “premio” dopo un identico periodo di espiazione, elevato a quindici anni, quando si tratti di condannati cui sia stata applicata la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, del Codice Penale (così l'art. 30quater, lett. c).

**3.4.3 -** Quanto alle misure alternative alla detenzione deve rammentarsi come l'ordinamento preveda che anche gli ergastolani possano essere ammessi (oltre alla detenzione domiciliare per le condannate madri di prole infradecenne, ex art. 47quinquies, comma 1, O.P.) al regime di semilibertà quando, considerati i progressi compiuti nel corso del trattamento, vi siano le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. È peraltro a tal fine previsto (art. 50, comma 4, O.P.) che il condannato abbia espiaato almeno venti anni di pena.

Non è invece di regola<sup>16</sup> contemplata la possibilità dell'applicazione nei loro confronti della detenzione domiciliare, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 47ter, comma 1ter, O.P., che tuttavia non rileva ai fini dell'indagine, trattandosi di istituto eccezionale che si correla all'accertamento di situazioni (connotate da motivi sanitari, da esigenze di tutela della maternità o di cura della prole in età infantile) che impongano il rinvio o il differimento dell'esecuzione della pena.

Non da ultimo vi è da considerare come (a seguito della pronuncia della Corte costituzione n. 274/1983, poi recepita nella Legge n. 633/1986), proprio nella prospettiva del recupero dell'individuo condannato alla società civile, la legge ammetta la concessione della liberazione anticipata anche al condannato all'ergastolo, agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiaato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale.

**3.4.4 -** Gli istituti sopra ricapitolati, se certificano la tensione dell'ordinamento ad assicurare anche ai condannati alla pena dell'ergastolo l'opportunità di procedere nel trattamento risocializzante, non valgono ancora a ritenere soddisfatto il requisito fondamentale che esige il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena e l'art. 3 C.E.D.U. nella lettura datane dalla Corte di Strasburgo.

A tal fine, come si è visto, è necessario che la legge contempli la possibilità giuridica ed effettiva di restituire alla libertà il condannato, quando l'esecuzione della pena abbia definitivamente assolto alle sue finalità e quando, dunque, l'ulteriore carcerazione dello stesso sia priva di giustificazione.

Ebbene, l'ordinamento giuridico italiano è dotato di un istituto, quello della liberazione condizionale, che sovviene alla bisogna. Ed invero, in forza del combinato disposto di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 176 del Codice Penale *«il condannato all'ergastolo .... che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena»*, sempre che abbia proceduto *«all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che ... dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle»*.

Poiché l'esperienza concreta ha conosciuto non poche applicazioni di siffatto istituto, deve concludersi che il regime penitenziario italiano rimanga indenne da ogni dubbio di contrasto con i principi costituzionali e convenzionali sopra ricapitolati.

**3.5 -** La disquisizione tuttavia non può dirsi in tal modo esaurita.

Occorre infatti considerare che il nostro ordinamento conosce altresì una disposizione, l'art. 4bis O.P., che limita grandemente la possibilità per taluni condannati di accedere alla liberazione condizionale e, prima ancora, ai benefici penitenziari.

**3.5.1 -** In origine, nel testo introdotto dall'art. 1 del Decreto-Legge n. 152 del 1991, convertito in Legge n. 203 del 1991, l'art. 4bis O.P. prevedeva che, nei confronti dei condannati per i reati riconducibili a fatti di criminalità organizzata (terroristica, eversiva o mafiosa), l'ammissione a taluni benefici previsti dall'ordinamento penitenziario potesse essere disposta solo quando fossero stati acquisiti *«elementi tali da*

---

<sup>16</sup> Fa eccezione al principio l'istituto disciplinato dall'art. 16nonies del Decreto-Legge 15 gennaio 1991 n. 8 in materia di collaboratori di giustizia, che tuttavia qui non rileva approfondire.

*escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata».* In aggiunta, singole disposizioni normative stabilivano, quale ulteriore requisito per l'ammissione al lavoro all'esterno e per la concessione dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, che i suddetti condannati avessero espiato un periodo minimo di pena, più elevato dell'ordinario, a meno che non si trattasse di persone che avevano collaborato con la giustizia, nei termini di cui alla previsione dettata dall'art. 58ter, che lo stesso Decreto-Legge n. 152 del 1991 aveva introdotto nel corpo dell'ordinamento penitenziario.

L'art. 15 del Decreto-Legge n. 306 del 1992 (convertito nella Legge n. 356 del 1992), ha peraltro rivoluzionato sotto quest'aspetto la disposizione di cui all'art. 4bis:

- a) col disporre che ai condannati per i suddetti delitti di criminalità organizzata non possano essere concessi benefici penitenziari (eccettuata la liberazione anticipata) se non è raggiunta la prova certa della rottura dei collegamenti tra essi e l'ambiente criminale di cui facevano parte;
- b) con l'affermare che tale prova possa considerarsi raggiunta solo se l'interessato collabori efficacemente con la giustizia a norma dell'art. 58ter;
- c) col precisare che, proprio perché la collaborazione, a prescindere dai risultati che essa può produrre nella lotta contro il crimine, è presa in considerazione quale dimostrazione del distacco del condannato dal mondo della criminalità organizzata, essa può valere ai fini della concessione dei benefici anche se oggettivamente irrilevante, qualora ciò trovi giustificazione o nella marginalità della partecipazione criminosa (art. 114 e 116, secondo comma, del Codice Penale) o in altri indici legali (art. 62, n. 6, del Codice Penale).

L'ultima modifica sostanziale al regime restrittivo appena illustrato, si identifica nella disposizione introdotta dalla Legge n. 279/2002, costituente l'attuale comma 1bis dell'art. 4bis cit., la quale prevede la concedibilità dei benefici penitenziari ai condannati per alcuno dei reati enumerati al comma 1 del medesimo articolo quando – in concorso dell'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva – *«la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia»*<sup>17</sup>.

**3.5.2 -** Va a questo punto evidenziato che la disciplina speciale contemplata dall'art. 4bis, comma 1, O.P. non limita, nei confronti detenuti condannati per i reati di particolare gravità indicati nell'elencazione in esso contenuta, esclusivamente l'accesso ai benefici contemplati dall'ordinamento penitenziario, ma altresì la loro ammissione alla liberazione condizionale.

È noto infatti che, a norma dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 152 del 1991 cit., *«I condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati ...»*. A mente del comma successivo *«... i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea»*, a meno che (così il comma 3) il condannato non abbia proficuamente collaborato con la giustizia ovvero versi in situazioni in cui la collaborazione sia divenuta impossibile o irrilevante (in tali ipotesi

---

<sup>17</sup> Com'è noto, la novella succitata ha operato la trasposizione normativa di due fondamentali interventi operati dalla Corte costituzionale in *subjecta materia* e, precisamente:

- la sentenza 27 luglio 1994, n. 357, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che, all'epoca, era riportata al secondo periodo dell'art. 4bis, comma 1, come sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. a), del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, nella parte in cui non prevedeva che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma potessero essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, rendeva impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che venissero acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;
- la sentenza 1° marzo 1995, n. 68, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui prevedeva che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma potessero essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile rendesse impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che venissero acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

troverà applicazione la regola generale fissata dall'art. 176, comma 1, Codice penale, secondo cui la liberazione condizionale è concedibile, ferme le altre condizioni, quando sia stata espiata almeno la metà della pena, ovvero, quando si tratti di condanna all'ergastolo, almeno ventisei anni di pena).

Alla luce di quanto sopra può dunque concludersi che l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 152 cit., dichiarando applicabili anche alla liberazione condizionale le condizioni previste dall'art. 4bis O.P., impone, relativamente ai condannati per delitti assolutamente ostativi (oggi enumerati dal comma 1 dell'art. 4bis), quale presupposto di ammissibilità dell'istanza di liberazione anticipata, la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cui all'art. 58ter O.P., ovvero il riscontro dell'impossibilità o dell'inesigibilità di una valida ed utile collaborazione, nei termini recepiti dalla norma citata ai commi 1 ed 1bis.

**3.6 -** C'è da chiedersi se il ricapitolato quadro normativo sia compatibile con i principi enunciati dall'art. 27, comma 3, della Costituzione ed altresì desumibili dall'art. 3 della Convenzione E.D.U.

Ritiene il collegio che al quesito debba darsi risposta positiva.

Sebbene i condannati all'ergastolo per alcuno dei delitti (cc.dd. ostativi) compresi nel novero di cui all'art. 4bis, comma 1, O.P. siano destinatari di una disciplina più severa rispetto alla generalità degli ergastolani, ad essi è comunque data una possibilità legale e concreta di liberazione, che resta comunque correlata all'accertamento del fatto che, nei loro confronti, trascorso un certo periodo di tempo (comunque quantificato in misura sostanzialmente analoga a quella raccomandata dalla Corte di Strasburgo per quel che attiene alla liberazione condizionale ed in misura inferiore per quel che attiene ai benefici contemplati dall'Ordinamento penitenziario), l'esecuzione della pena abbia esaurito i suoi scopi ed essi possano (e, dunque, debbano) essere recuperati alla società.

Tale possibilità è, non diversamente che per gli altri condannati, subordinata all'accertamento giurisdizionale di talune condizioni chiaramente indicate dalla normativa e coerenti con il presupposto che giustifica ed impone di porre termine alla perpetuità della pena. Di speciale vi è, per tale categoria di condannati, il fatto che la legge esiga (non irragionevolmente, in rapporto alla gravità del fenomeno della criminalità di tipo mafioso e, dunque, alla speciale qualificazione di pericolosità dei suoi protagonisti) che tra tali condizioni sia compreso il definitivo allontanamento del condannato dal contesto associativo nel quale ebbero a maturare i relativi comportamenti illeciti, allontanamento certificabile nelle forme sostanziali della collaborazione. Va qui rammentato come, già nella relazione presentata in Senato in sede di conversione del Decreto Legge n. 306 del 1992 (atto n. 328), sia stata chiaramente evidenziata la *ratio* ispiratrice delle nuove norme (a partire dall'art. 4bis, comma 1) affermando che *«attraverso la collaborazione, chi si è posto nel circuito della criminalità organizzata può dimostrare per facta concludentia di esserne uscito»* e precisando come tale opzione normativa risulti pienamente armonica con il principio della funzione rieducativa della pena, perché rispetto ai particolari delitti enumerati nella disposizione di cui all'art. 4bis, comma 1, O.P. *«è solo la scelta collaborativa ad esprimere con certezza quella volontà di emenda che l'intero ordinamento penale deve tendere a realizzare»*.

Come si vede, il *quid pluris* richiesto per l'ammissione alla liberazione condizionale del condannato per delitto ostativo non rende puramente teorica la possibilità per lo stesso di fruirne. Né può dirsi che tale più esigente strutturazione delle condizioni di accesso al beneficio risulti incoerente con i presupposti e le finalità della liberazione condizionale (e delle misure alternative o degli ulteriori benefici penitenziari). Al riguardo è utile richiamare la sentenza n. 273 del 2001 con la quale la Corte costituzionale ha evidenziato come la disciplina in base alla quale la collaborazione con la giustizia (e, va aggiunto, l'accertamento dell'impossibilità o inesigibilità della collaborazione in caso di attestata recisione del collegamento con organizzazioni criminali) opera anche quale requisito per l'ammissione alla liberazione condizionale, non comporta una modificazione degli elementi costitutivi dell'istituto contemplato dall'art. 176 del Codice Penale, risolvendosi piuttosto in un criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini di accertare il "sicuro ravvedimento" del condannato, rispetto al quale la rottura dei collegamenti con le organizzazioni criminali di provenienza, rappresenta un'evidente preconditione.

A chiusura del sistema, la definitiva e completa attuazione del principio costituzionale della finalità rieduca-

tiva della pena (come sopra declinato) nel campo dell'esecuzione dell'ergastolo irrogato in relazione a delitto c.d. assolutamente ostativo è poi assicurata nell'ordinamento italiano dal disposto del citato comma 1bis dell'art. 4bis O.P., con il quale il legislatore – come si è visto, e recependo i principi enunciati dalla Corte costituzionale – ha comunque fornito una “via d'uscita” per le ipotesi in cui la collaborazione con la giustizia risulti ovvero sia divenuta oggettivamente o soggettivamente impossibile, ammettendo in questi casi che l'accertamento dell'intervenuta recisione dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata possa attuarsi sulla scorta di qualificate emergenze soggettive ed oggettive, comunque diverse dalla collaborazione attiva con la giustizia, in modo da pervenire, per tale via, a rimuovere l'impedimento legale all'accesso da parte del reo ai benefici penitenziari, ovvero al conseguimento della libertà.

**3.7 -** In ragione di tutto quanto sopra considerato, deve dunque disattendersi l'argomentazione principale fondante l'istanza formulata dal Rapisarda, come ricapitolata al § 1.1 della presente ordinanza, poiché la disciplina di cui all'art. 4bis, comma 1, O.P. non costituisce violazione dei principi di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione e, tantomeno, dell'art. 3 della Convenzione E.D.U.

### **L'istanza di accertamento dell'impossibilità della collaborazione**

**4. –** Come si è detto al § 1 Carmelo Ivano Rapisarda ha dichiarato di essere consapevole del fatto che i delitti in relazione ai quali gli venne irrogata la pena dell'ergastolo per essere compresi nel novero di cui all'art. 4bis, comma 1, O.P. sono ostativi alla concessione di benefici penitenziari.

A fronte di tale impedimento il detenuto ha dedotto di essere «*in grado di beneficiare del regime della cosiddetta collaborazione impossibile*», implicitamente invocando il relativo accertamento da parte di questo Tribunale di sorveglianza, per ottenere in tal modo il superamento del relativo divieto, come spiegato al paragrafo che precede.

L'istanza di cui si tratta deve essere dichiarata inammissibile.

Secondo l'ormai consolidato indirizzo della Corte di cassazione (così ex pluribus, Cass., Sez. 1, 12 febbraio 2008, n. 18658, Sanfilippo, rv. 240177; Sez. 1, 18 maggio 1995, Zito, rv. 202082 e Cass. Sez. 1, 16-03-2010 n. 10427, cui si riferisce il virgolettato che segue) «*In tema di superamento delle condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici ... è necessario che nell'istanza il condannato prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione tanto da consentire il superamento delle condizioni ostative all'esame del merito alla luce dei principi espressi nelle sentenze n. 306 del 1993, 357 del 1994 e 68 del 1995 della Corte costituzionale, non essendovi dubbio che solo in tal caso è possibile valutare se la collaborazione del condannato sia impossibile perché fatti e responsabilità sono già stati completamente acclarati, o irrilevante perché la posizione marginale nell'organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti a livello superiore*».

Ebbene, nel caso oggi in esame il detenuto si è limitato esclusivamente a dedurre di essere «*in grado di beneficiare del regime della cosiddetta collaborazione impossibile*» senza alcuna ulteriore indicazione in merito.

In applicazione del principio sopra enunciato, che questo Tribunale di sorveglianza integralmente condivide, resta dunque confermato che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile.

### ***P. Q. M.***

**visti** gli artt. 4bis, 47ter e 50 O.P.

**dichiara inammissibili** le istanze proposte da Carmelo Rapisarda.

Si notifici al detenuto ed al suo difensore e si comunichi al Procuratore Generale.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014.

**IL PRESIDENTE Est.**  
(Alfonso Grimaldi)

Depositato in cancelleria il: **12/06/2014**

---

**Il Funzionario Giudiziario**  
(dott. Adele Scassa)